



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili LODI

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

**Comportamenti e criticità delle società e associazioni
sportive dilettantistiche in materia civilistica, contabile,
fiscale e giuslavoristica**

CORSO FORMATIVO 20 OTTOBRE 2015 - LODI



1. INQUADRAMENTO FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1.1 La categoria degli Enti non commerciali

1.2 Cenni alle agevolazioni previste per le Associazioni sportive

1.3 Differenze tra Associazione Sportiva e Società Sportiva

RIFERIMENTI NORMATIVI

Alcuni riferimenti normativi:

- a) **Art. 148 DPR 917/86 (TUIR)**
- b) **Art. 90 L.289/2002**
- c) **D. Lgs. 460/1997**
- d) **Circ. Min. 21/E DEL 22.04.2003**
- e) **L.398/1991**
- f) **L.133/1999**

1.1 - LA CATEGORIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Gli enti non commerciali**, possono essere identificati come quel *“complesso di enti che, all'interno del sistema economico, si collocano tra lo Stato ed il mercato, ma non sono riconducibili né all'uno né all'altro”*.
- **Le associazioni sportive dilettantistiche**, siano esse costituite nella forma riconosciuta (con personalità giuridica di diritto privato) ovvero non riconosciute, così come previsto dall'art. 90, comma 17, L. 289/02, **rientrano nel novero degli “enti non commerciali”** e possono essere definite, così come sancito dall'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, come quegli enti *“diversi dalle società [...] che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale [...]”*.

1.2 - CENNI ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

- decommercializzazione delle entrate istituzionali
- erogazioni liberali detraibili
- adesione al 5 per mille
- gestione delle sponsorizzazioni (agevolazione per la deduzione del costo di sponsorizzazione per lo sponsor fino a 200.000)
- mod. Eas semplificato
- no perdita della qualifica di Ente non commerciale (ex art. 149 TUIR)
- compensi esenti da imposte fino a 7.500 (ex art. 67 TUIR)
- agevolazioni per IVA e II.DD. derivanti dalla Legge 398/1991
- imposta di bollo e concessioni governative
- detrazione per le spese per l'attività sportiva dei ragazzi tra 5 e 18 anni (riguarda le famiglie)

1.3 - DIFFERENZE TRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA E SOCIETÀ SPORTIVA DI CAPITALI (CENNI)

l'art. 90 comma 17 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) dispone che l'esercizio, in forma collettiva, di attività sportiva dilettantistica possa avvenire secondo una delle seguenti forme giuridiche:

- **associazione sportiva** priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c.);
- **associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato (disciplinata dalle norme contenute nel DPR 10.2.2000 n. 361 e negli articoli da 14 a 35 c.c.);
- **società sportiva di capitali o cooperativa** *“costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono la finalità di lucro”*.

2. CONDIZIONI PER LE AGEVOLAZIONI

2.1 Adeguatezza dello statuto: contenuti essenziali minimi obbligatori

2.2 Affiliazione a Federazione o Ente di promozione sportiva o Disciplina sportiva associata riconosciuti del CONI

2.3 Iscrizione al Registro del CONI

2.1 - ADEGUATEZZA DELLO STATUTO: CONTENUTI ESSENZIALI MINIMI OBBLIGATORI

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO

- a) **divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione**
- b) **disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo**, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e **prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età** il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- c) **obbligo** di redigere e di approvare annualmente un **rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;
- d) **eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo**, sovranità dell'assemblea dei soci)
- e) **intrasmissibilità della quota** ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
- f) **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

2.1 - ADEGUATEZZA DELLO STATUTO: CONTENUTI ESSENZIALI MINIMI OBBLIGATORI

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO SPECIFICI PER LE A.S.D. (art.90 legge 289/2002)

1. **Obbligo di indicare nella denominazione la finalità “sportiva” e la ragione o la denominazione sociale “dilettantistica”**
2. **Obbligo di prevedere nell’oggetto sociale l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica [per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive]**
3. **Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva a cui l’associazione intende associarsi [abrogato dal DL 72/2004]**
4. **Norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le soc. sport. dilett. che assumono la forma di società di capitali**
5. **Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge OVVERO AI FINI SPORTIVI**
6. **Divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva**
7. **Gratuità degli incarichi degli amministratori. [abrogato dal DL 72/2004]**

Nota: **consultare eventuali LEGGI REGIONALI** per le altre clausole

2.2 - AFFILIAZIONE A FEDERAZIONE O ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA O DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA RICONOSCIUTA DAL CONI

L'affiliazione della ASD/SSD ad una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, ai quali, ai sensi della delibera 1288 cit. *“... è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e documentazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica)”*.

Sono dunque le Federazioni Sportive che dovrebbero effettuare il controllo, formale e sostanziale in merito all'effettivo possesso dei requisiti.

In assenza di riconoscimento sportivo una ASD/SSD, anche se provvista di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge **non può** tecnicamente **definirsi “sportiva dilettantistica”**, e ciò anche ai fini tributari.


Il riconoscimento ai fini sportivi ha effetti sul piano del diritto sportivo, essendo **precluso** al sodalizio, **in caso di sua assenza**, la possibilità di riaffiliarsi alla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di riferimento e, quindi, **di svolgere l'attività sportiva dilettantistica sotto l'egida di tali organizzazioni**, agonistica o amatoriale che sia, con conseguente perdita dell'eventuale titolo sportivo acquisito.

2.3 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL CONI

Il riconoscimento ai fini sportivi si ottiene mediante l'iscrizione al Registro del Coni i cui effetti sono i seguenti:

1. Possibilità per l'ASD di partecipare ai "campionati" facenti capo alla propria federazione di appartenenza
2. Possibilità di ricevere contributi da parte di Enti Pubblici
3. Possibilità di godere dei benefici fiscali

Il "triangolo" della perfezione per la fiscalità delle ASD



3. ASPETTI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- 3.1 Distinzione tra attività istituzionali e attività commerciali**
- 3.2 La gestione della contabilità**
- 3.3 La rendicontazione: il bilancio**
- 3.4 La gestione finanziaria (il limite dei 1.000,00 Euro per incassi e pagamenti in contanti)**

3.1 - DISTINZIONE TRA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ COMMERCIALI

Le attività delle ASD possono suddividersi in:

Attività istituzionali: attività rientranti nell' oggetto statutario volte al raggiungimento delle finalità sociali;

Attività commerciali: attività strumentali alle prime, volte al reperimento dei mezzi finanziari necessari al perseguimento delle finalità istituzionali

Le attività di carattere "**istituzionale**" sono quelle esercitate **in favore degli associati ed in conformità alle finalità statutarie dell'associazione** e cioè "le prestazioni di servizi, non rientranti nell'art.2195 cod. civ., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione"

(art.143 TUIR – c.d. "decommercializzazione generica")


In un'ASD sono considerate sempre **attività commerciali:**

- **Le attività di cui all' 148, co.4 TUIR**
- Le attività di carattere "**commerciale**" sono quelle **indicate nell'art. 2195 del cod. civ. nonché quelle svolte dall'associazione e rivolte a soggetti non associati**, anche se rientranti nelle attività previste nello statuto.
- **sotto il profilo fiscale:** le scritture contabili delle ASD devono essere obbligatoriamente tenute relativamente alle **attività commerciali esercitate abitualmente** (art. 20 DPR 600/73).

3.2 - GESTIONE DELLA CONTABILITA'

ASD che effettuano solo attività
"Istituzionali"

Non esistono regole specifiche per la
gestione delle scritture contabili



Tenuta della contabilità in FORMA LIBERA
con l'obiettivo di fornire una
rappresentazione del perseguimento dei
propri scopi istituzionali

ASD che effettuano attività
"Istituzionali" e "Commerciali"

Obbligo della **CONTABILITÀ SEPARATA**

(comma 2, art. 144 TUIR)

per distinguere le attività commerciali
dalle istituzionali

- 1) Conferisce trasparenza alla gestione
- 2) Consente la determinazione del reddito d'impresa
- 3) Consente l'individuazione dell'oggetto principale dell'ente e rende più semplice la sua qualificazione ai fini tributari

3.2 - GESTIONE DELLA CONTABILITA'

Per le ASD che effettuano *solo attività istituzionali*

- ✓ Non vi è obbligo di tenuta di libri contabili
- ✓ Non vi sono modelli obbligatori per la redazione del RENDICONTO
- ✓ Non vi sono obblighi di deposito del RENDICONTO (bilancio)

è opportuna l'adozione di un sistema contabile "ordinato

annotazione dei fatti gestionali con supporti informatici

archiviazione documenti contabili con possibili chiavi di ricerca

vi è obbligo di predisporre un RENDICONTO (previsto dagli artt. 18 e 1713 c.c.)

Il RENDICONTO deve essere approvato ANNUALMENTE dall'Assemblea degli Associati con verbale da conservare agli atti dell'ENP (art. 20 del c.c.)

CRITERIO PRESCELTO PER LA CONTABILIZZAZIONE

- ✓ Contabilità per CASSA
- ✓ Contabilità per COMPETENZA

3.2 - GESTIONE DELLA CONTABILITA'

Per le ASD che effettuano attività istituzionali e commerciali va tenuta la contabilità separata, come già chiarito

sotto il profilo fiscale (ex art. 20 DPR 600/73):

- ✓ Tenuta obbligatoria scritture contabili (art. 14)
- ✓ Redazione dell'inventario e bilancio (art. 15)
- ✓ Compilazione registro beni ammortizzabili (art. 16)
- ✓ Contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18)

NON rilevano:

- ✓ le attività istituzionali
- ✓ le attività commerciali occasionali.

Nessuna norma definisce criteri specifici circa le modalità di separazione della contabilità Il requisito della contabilità separata è soddisfatto nell'ambito di *“scritture onnicomprensive a condizione che siano distintamente rilevate le operazioni relative all'attività istituzionale da quelle relative all'attività commerciale”* (cfr. ris 86/E 2002 risposta quesito 7)

3.3 - LA RENDICONTAZIONE: IL BILANCIO

CONTO DELLA GESTIONE

IL RENDICONTO

si compone

RENDICONTO GESTIONALE

(richiama il “conto economico”
delle società commerciali)

STATO PATRIMONIALE

ALTRI DOCUMENTI DI COMPLETAMENTO DEL RENDICONTO

- ✓ Nota Integrativa
- ✓ Relazione di missione [o RELAZIONE MORALE]
- ✓ [bilancio preventivo] per raffronto
- ✓ Rendiconto entrate/spese per attività di raccolta fondi (art.20 DPR 600/73) + **5 PER MILLE**
- ✓ Prospetto della movimentazione del patrimonio netto (fondi vincolati o disponibili)
- ✓ Relazione dell'organo di controllo [ove esistente]

3.4 - LA GESTIONE FINANZIARIA

Incrementato ad € 1.000,00 il limite di utilizzo del denaro contante per le associazioni sportive

(Novità della legge di stabilità 2015 - Legge 23.12.2014, n.190)

La non ottemperanza dei predetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti comporta, a norma dell'art. 25 comma 5, della L. n. 133/1999:

- 1. l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471** (la sanzione amministrativa disciplinata dal citato articolo può variare da un importo minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.065,00)
- 2. la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398.**
vedi: RM. 102 del 19.11.15 + Dlgs. 198/2015 art. 19+Dlgs 158/2015
- 3. Principio del *favor rei* per violazioni ante legge 190/2014.**

4 ASPETTI FISCALI

4.1 Distinzione tra Imposte dirette ed IVA

4.2 I regimi fiscali correlati alla gestione contabile:

- **Contabilità semplificata**
- **Contabilità ordinaria**
- **Regimi forfetari (art. 145 TUIR)**

4.3 La legge 398/1991

4.4 L'obbligo delle dichiarazioni: redditi, IVA, IRAP, sostituti d'imposta (770), Intrastat, Black list, Spesometro

4.1 - DISTINZIONE TRA IMPOSTE DIRETTE ED IVA

- ✓ **ENTI COMMERCIALI:** I proventi di qualsiasi fonte confluiscono in un'unica categoria reddituale: il reddito d'impresa
- ✓ **ENTI NON COMMERCIALI** (Artt. 73, 143-150 TUIR): L'attribuzione del reddito imponibile avviene con modalità analoghe a quelle previste per le persone fisiche

Norme fiscali di riferimento:

IMPOSTE DIRETTE

- ✓ **ENTI NON COMMERCIALI** (artt. 143 -150 TUIR)
- ✓ **ASSOCIAZIONI NO PROFIT** (art. 148 TUIR)
- ✓ **ONLUS** (art. 150 TUIR e art. 10-29 D.lgs. 460/97)

IVA:

- ✓ **art. 4, comma 4, DPR 633/72**
- ✓ **art. 19 ter, DPR 633/72**

4.1 - DISTINZIONE TRA IMPOSTE DIRETTE ED IVA

IL REDDITO COMPLESSIVO DELL'ENP AI FINI IRES E' LA SOMMATORIA DEI REDDITI :

- ✓ di lavoro autonomo
- ✓ d'impresa
- ✓ fondiari
- ✓ di capitale
- ✓ diversi

Ciascuno dei quali determinato secondo la propria specifica disciplina

L'aliquota ordinaria IRES applicata al reddito complessivo è il 27,5% (dal 2008)

Il reddito di impresa in contabilità ordinaria e semplificata viene determinato come per le imprese, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o/e in diminuzione derivanti dall'applicazione della normativa fiscale; **Utile (perdita) di bilancio** (relativo al ramo commerciale).

+ /- variazioni in aumento e in diminuzione

= **Utile (perdita)**

- costi promiscui nel limite della % deducibile

= **Reddito di impresa da sommare agli altri redditi per la determinazione del reddito complessivo**

4.1 - DISTINZIONE TRA IMPOSTE DIRETTE ED IVA

Non si considerano attività commerciali (art. 4, comma 4, DPR 633/72)

- ✓ cessioni di beni e prestazioni di servizi solo se rese in conformità agli scopi istituzionali ai propri associati o ad associazioni con la stessa attività statutaria istituzionale
- ✓ solo se effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, **SPORTIVE**, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica

L'IVA PER ASD CON SOLO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

(ART. 19 TER D.P.R.633/72) Iva su acquisti dell'attività istituzionale indetraibile
assolta al momento dell'effettuazione dell'operazione con modalità ordinarie

L'IVA PER ASD CON ATTIVITÀ COMMERCIALE

(ART. 19 TER D.P.R.633/72) Iva detraibile su acquisti

- ✓ Solo per acquisti relativi ad attività commerciale (art. 19 ter, co.1 DPR 633/72)
- ✓ Solo se è tenuta una contabilità separata in modo regolare ai sensi dell'art. 20/20 bis DPR 600/73 (art. 19 ter, co.2, DPR 633/72)

Detrazione parziale IVA relativa agli **ACQUISTI PROMISCUI** (Es. spese generali, riscaldamento, illuminazione)

- ✓ **NO PRORATA**: La detrazione deve essere realizzata con criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (ART. 19, COMMA 4, D.P.R. 633/72 e C.M. 328/E/1997)
- ✓ **SI' PRORATA**: Detrazione dell'IVA in percentuale pari al rapporto dei ricavi dell'attività commerciale rispetto all'intero volume d'affari (R.M. 137/1998 e C.M. 108/2000).

4.2 - I REGIMI FISCALI CORRELATI ALLA GESTIONE CONTABILE

1. **Contabilità semplificata** Per le ASD che svolgono attività commerciali con ricavi fino a:
 - € 400.000 per prestazioni di servizi
 - € 700.000 per altre attività
- ✓ Assoggettamento agli obblighi IVA (titolo II DPR 633/72) relativi a *fatturazione* (emissione di fatture, scontrini e ricevute fiscali), *registrazione e dichiarazione*
- ✓ Tenuta di tutti i registri IVA su cui annotare tutte le operazioni commerciali e non, anche non soggette ad IVA
- ✓ Non obbligatorietà del libro giornale, libro inventari, registro dei beni ammortizzabili. (No vidimazione, ma bollatura)
- ✓ Tenuta dei libri previsti dalla normativa lavoristica
- ✓ Opportunità (o obbligo statutario) di tenuta di:
 - LIBRO ASSOCIATI
 - LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI
 - LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 - LIBRO DEI VERBALI DI ALTRI ORGANI STATUTARI
 - LIBRI LAVORO
- ✓ Eventuali libri e scritture previsti da leggi speciali in relazione alla natura dell'attività esercitata

4.2 - I REGIMI FISCALI CORRELATI ALLA GESTIONE CONTABILE

2. **Contabilità ordinaria** Per le ASD che svolgono attività commerciali con **ricavi superiori a:**
- € 400.000 per prestazioni di servizi
 - € 700.000 per altre attività
- ✓ Assoggettamento agli obblighi IVA (titolo II DPR 633/72) relativi a *fatturazione* (emissione di fatture, scontrini e ricevute fiscali), *registrazione e dichiarazione*;
 - ✓ Tenuta di tutti i registri IVA su cui annotare tutte le operazioni commerciali e non, anche non soggette ad IVA;
 - ✓ Obbligatorietà del libro giornale, libro inventari [registro dei beni ammortizzabili. (No vidimazione, ma bollatura)] ;
 - ✓ Tenuta dei libri previsti dalla normativa lavoristica;
 - ✓ Opportunità (o obbligo statutario) di tenuta di:
 - LIBRO ASSOCIATI
 - LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI
 - LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 - LIBRO DEI VERBALI DI ALTRI ORGANI STATUTARI
 - LIBRI LAVORO
 - ✓ Eventuali libri e scritture previsti da leggi speciali in relazione alla natura dell'attività esercitata.

4.2 - I REGIMI FISCALI CORRELATI ALLA GESTIONE CONTABILE

3. Regimi forfetari (art. 145 TUIR)

Ai sensi del c. 3 dell'art. 20 del DPR 600/73 è prevista la possibilità, del tutto agevolativa, di assolvere gli adempimenti in tema di contabilità di tipo ridotto qualora l'ammontare annuale dei ricavi conseguiti nel anno solare precedente non sia superiore ai 15.493,71 Euro in caso di prestazioni di servizi ovvero ai 25.822,84 Euro in tutti gli altri casi secondo le modalità previste dall'art. 3, c. 166 della L. 662/96.

Il reddito d'impresa si determina, dunque, forfetariamente applicando all'ammontare dei ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per tipo di attività (attività di prestazione di servizi e alte attività) e per scaglioni di ricavi come segue:

TIPO DI ATTIVITA'	RICAVI COMMERCIALI	COEFFICIENTE
Prestazioni di servizi	fino a 15.493,71 Euro	15 %
	da 15.493,72 a 309.874,14 Euro	25 %
Altre attività	fino a 25.822,84 Euro	10%
	da 25.822,85 a 516.456,90 Euro	15%

4.3 - LEGGE 398/1991

OPZIONALE SOLO per ENP che svolgono attività commerciali con ricavi *FINO* a:

Euro 250.000 per ESERCIZIO SOCIALE

(sia per prestazioni di servizi che per altre attività)

CRITERIO DI «CASSA»

- ✓ Esonero dagli obblighi IVA (titolo II DPR 633/72) relativi a *fatturazione* (emissione di fatture, scontrini e ricevute fiscali), *registrazione e dichiarazione*;
- ✓ Esonero dalla tenuta dei registri IVA. Annotazione dei ricavi commerciali sul modello di cui al D.M. 11.02.1997;
- ✓ Esonero dalla tenuta del libro giornale, libro inventari, registro dei beni ammortizzabili;
- ✓ Tenuta dei libri previsti dalla normativa lavoristica;
- ✓ Opportunità (o obbligo statutario) di tenuta di:
 - LIBRO ASSOCIATI
 - LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI
 - LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 - LIBRO DEI VERBALI DI ALTRI ORGANI STATUTARI
 - LIBRI LAVORO
- ✓ Eventuali libri e scritture previsti da leggi speciali in relazione alla natura dell'attività esercitata.

4.3 - LEGGE 398/1991

Agevolazioni

Ai fini Iva

- ✓ Esonero dagli obblighi IVA (titolo II DPR 633/72) relativi a *fatturazione* (emissione di fatture, scontrini e ricevute fiscali), *registrazione e dichiarazione*;
- ✓ Esonero dalla tenuta dei registri IVA. *Annotazione dei ricavi commerciali sul modello di cui al D.M. 11.02.1997*;
- ✓ Esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili previste per i soggetti che esercitano attività commerciali (libro giornale, libro inventari, registro dei beni ammortizzabili).

D Lgs. 175 del 13.12.2014 iva sponsorizzazioni al 50%

Ai fini Ires

- ✓ **Abbattimento del 97% dei ricavi** (in luogo della detrazione dei costi sostenuti) aliquota ordinaria **27,5%** del **3%** dei ricavi commerciali.

Ai fini Irap

- ✓ Aliquota ordinaria del 3,90%;
- ✓ Determinazione dell'imposta considerando il reddito determinato ai fini IRES al quale vanno poi sommate le spese relative al personale dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nonché dei lavoratori autonomi occasionali.

4.4 L'OBBLIGO DELLE DICHIARAZIONI

CLASSIFICAZIONE DELLE ASD AI FINI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI ANNUALI

	SOLO ATTIVITA' ISTITUZIONALE				ATTIVITA' ISTITUZIONALE + ATTIVITA' COMMERCIALE			
	IRES	IVA	IRAP	MOD. 770	IRES	IVA	IRAP	MOD. 770
SENZA COLLABORATORI DIPENDENTI	NO	NO	NO	NO	Sì	Sì*	Sì	NO
SOLO COLLABORATORI IN L.342/2000 (NO DIPENDENTI)	NO	NO	NO	Sì	Sì	Sì*	Sì	Sì
CON COLLABORATORI DI TUTTI I TIPI O DIPENDENTI	NO	NO	Sì	Sì	Sì	Sì*	Sì	Sì

*salvo applicazione della Legge 398/91

4.4 L'OBBLIGO DELLE DICHIARAZIONI

INTRASTAT

Recentemente, con Provvedimento 25.8.2015, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il mod. INTRA-12, e le relative istruzioni, utilizzabile dagli enti non commerciali in regime di esonero per dichiarare gli acquisti intraUE di beni, gli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti in Italia, l'IVA dovuta e gli estremi del relativo versamento.

BLACK LIST

A seguito delle novità introdotte dal *Decreto Semplificazioni*, la comunicazione *black list*:

- va inviata all'Agenzia delle Entrate annualmente;
- è obbligatoria soltanto se l'importo complessivo annuale delle operazioni è superiore a € 10.000. In merito l'Agenzia ha specificato che detto limite va riferito al complesso delle operazioni effettuate / ricevute.

SPESOMETRO

Per espressa previsione normativa (art. 7, D. L. n. 70/11, conv. con modif. dalla L. 106/11; Provvedimenti Agenzia delle Entrate 22.12.2010, 14.4.2011, 21.6.2011 e 16.9.2011) e di prassi (CM n. 24/E del 30.05.2011) sono obbligati allo spesometro anche gli **enti non commerciali** (comprese quindi le ASD), limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di **attività** commerciale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72.

Quindi se l'ASD effettua solo operazioni effettuate sono relative alla mera gestione **istituzionale**, non è tenuta alla compilazione e all'invio dello spesometro.

4.5 ALTRI ADEMPIMENTI

REVERSE CHARGE

Non si applica

SPLIT PAYMENT

L'Agenzia delle Entrate ritiene che debbano ritenersi **escluse dallo split payment** anche alcune operazioni effettuate da fornitori che applicano i **regimi speciali**, che - pur prevedendo l'**addebito dell'iva in fattura** - sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante (**C.M. n. 15/E/2015, par. 2**), come è il caso del regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398

FATTURAZIONE ELETTRONICA

CONSORZIO FONOGRAFICI

4.5 ALTRI ADEMPIMENTI

- REA
- PRIVACY
- SICUREZZA
- CERTIFICATI MEDICI
- CERTIFICATI PENALI

5 - LE COLLABORAZIONI SPORTIVE

5.1 Volontariato

5.2 Lavoro subordinato e parasubordinato

5.3 Lavoro autonomo

5.4 Altre forme

**5.5 Obblighi per ASD in relazione alle collaborazioni
*sportive o amministrativo - gestionali***

5.6 Aspetti previdenziali

5.1 - VOLONTARIATO

E' la forma più frequente di collaborazione dell'associato nell'ambito delle attività svolte da una associazione.

Al volontario possono essere riconosciute solo le spese vive documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione.

Nei confronti dei volontari non esistono obblighi specifici, di retribuzione od obblighi fiscali, sempre che non gli vengano erogati compensi particolari, anche in natura.

5.2 LAVORO SUBORDINATO

Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro

- ✓ Tempo determinato o indeterminato
- ✓ Full time o part time
- ✓ **(art. 48 e ss. TUIR)**

CCNL impianti sportivi e palestre

- ✓ Diritti per il lavoratore:
 - ✓ - Contributi previdenziali (INPS ex Enpals)
 - ✓ - Contributi assistenziali (Inail)
- ✓ **Possibilità di applicazione di altri CCNL** [D.G. MINISTERO DEL LAVORO 9.6.2010] facendo riferimento alla concreta volontà delle parti.
- ✓ **CONSEGUENZE SULL'ENTE PREVIDENZIALE?** Sì. Es. per le attività commerciali (quali centro estetico, centri di recupero motorio) si può applicare un altro CCNL(settore terziario) e versare contributi INPS e non ENPALS.
- ✓ Il datore di lavoro Gestore Piscina: contratto industria (Circ. INPS 18.5.2010, n.66)



5.2 LAVORO PARASUBORDINATO

JOBS ACT [D.LGS. 22/2015 e 23/2015 in vigore dal 7/3/2015]

D.LGS 15 GIUGNO 2015, N.81

- ✓ Superamento del contratto di lavoro a progetto: si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro
- ✓ *“resta salvo quanto disposto” dall’art. 409, C.p.c. purchè sussistano i requisiti di “continuità, coordinazione, carattere personale della prestazione, assenza di subordinazione”.*
- ✓ LA DISPOSIZIONE NON TROVA APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE COLLABORAZIONI RESE AI FINI ISTITUZIONALI IN FAVORE DI ASD E SSD AFFILIATE A FSN, A EPS, A DSA RICONOSCIUTI DAL CONI

5.3 LAVORO AUTONOMO

COLLABORAZIONE SPORTIVA:

- ✓ **Collaboratore occasionale**
- ✓ **Collaboratore con Partita IVA**

5.3 LAVORO AUTONOMO

OCCASIONALE

Due condizioni:

- ✓ Max 30 giorni lavoro annui o 240 ore
- ✓ Max 5.000 euro annui

[art 61, comma 2, D. Lgs. 276/2003 legge Biagi]

Superiore a 5.000 euro annui, ma con pagamento di INPS oltre i 5.000 euro

(ABROGATO DAL 25/6/2015 CON IL D.LGS 81/2015 - valido solo per i contratti in essere fino alla cessazione)

5.3 LAVORO AUTONOMO

PERCIPIENTE CON PARTITA IVA

Caratteristiche:

- ✓ **No vincoli di subordinazione**
- ✓ **Compensi assoggettati ad IVA (22%), senza esenzione IRPEF per importi fino a 7.500 euro**
- ✓ **Contributi EX Enpals (9,19% a carico del lavoratore; 23,81% a carico del committente)**
- ✓ **Contributi INPS gestione separata, se il committente è un privato**
- ✓ **No contributi assistenziali Inail**
- ✓ **Obbligo di tenuta dei registri fiscali in materia di IVA**

5.4 ALTRE FORME CONTRATTUALI

Lavoro intermittente (o a chiamata)

Caratteristiche:

- a) A tempo indeterminato o determinato
- b) Il lavoratore **si pone a disposizione** di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in **modo discontinuo** o intermittente secondo le esigenze individuate nei contratti collettivi anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
- c) In caso di mancanza di contratto collettivo i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministero del Lavoro.
- d) Soggetti: con **età inferiore a 24 anni o superiore a 55**.
- e) limite massimo: per ciascun lavoratore **MAX 400 giornate in tre anni**.
- f) Al lavoratore spetta, pro quota oraria, lo stesso trattamento retributivo e previdenziale ed assistenziale di un pari livello occupato con normale contratto di lavoro subordinato.

5.4 ALTRE FORME CONTRATTUALI

Lavoro accessorio

c.d. **VOUCHER INPS**

Caratteristiche:

- a) limite economico: 7.000 euro netti nel corso di un anno civile (e non solare) annualmente rivalutati ISTAT, ma considerato come totale percepito tra tutti i committenti del lavoratore e non più riferito al singolo committente.
- b) In caso di prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, il limite per ciascun committente è fissato a 2.000 euro netti.
- c) Il pagamento avviene tramite “buoni orari” (Voucher) di importo pari a 10 euro (acquistabili in via telematica per gli imprenditori o presso rivenditorie autorizzate per i professionisti).
- d) Sul Voucher non sono dovute imposte, ma solo una trattenuta contributiva INPS del 13% e INAIL del 7% del valore nominale del buono.

5.4 ALTRE FORME CONTRATTUALI

Ex art. 67 comma 1, lett. m) TUIR

Riferimenti normativi:


- ✓ Art. 67 (ex art. 81) T.U.I.R. [DPR 917/86]
- ✓ Art. 25 L. 13.5.1999 n. 133 - DM 26.11.1999 n. 473
- ✓ Art. 37 L. 21.11.2000, n. 342
- ✓ Art. 90 L. 27.12.2002, n. 289
- ✓ Art. 35 L. 27.02.2009, n. 14

Caratteristiche:

- ✓ *Redditi diversi*
- ✓ **No vincoli di subordinazione**

5.4 ALTRE FORME CONTRATTUALI

Collaborazione ex art. 67, comma1, lett. m) TUIR



5.5 OBBLIGHI PER LE ASD IN RELAZIONE ALLE COLLABORAZIONI *SPORTIVE* O *AMMINISTRATIVO* - *GESTIONALI*

- ✓ Effettuare ritenute fiscali per compensi oltre 7.500 annui (Irpef + addizionale Regionale all'Irpef E addizionale Comunale in base alla residenza del percipiente all'Irpef)
- ✓ Rilasciare Certificazione redditi erogati nell'anno solare precedente
- ✓ Redigere mod. 770 sempre
- ✓ **NECESSITÀ di monitorare che il Collaboratore Sportivo non ecceda nell'anno i 7.500 di compensi sportivi ex art. 67, co.1, lett. m) Tuir**
 - ✓ **Compresi i premi anche in natura**




5.5 OBBLIGHI PER LE ASD IN RELAZIONE ALLE COLLABORAZIONI *SPORTIVE* O *AMMINISTRATIVO - GESTIONALI*

Obblighi dichiarativi per il Collaboratore che NON possiede altri redditi personali

ENTRO 7.500 euro	➔	NO DICHIARAZIONE DEI REDDITI
TRA 7.500 e 28.158,28 euro	➔	NO DICHIARAZIONE DEI REDDITI
OLTRE 28.158,28 euro	➔	SI DICHIARAZIONE DEI REDDITI (includere i compensi tra i redditi diversi)

5.5 OBBLIGHI PER LE ASD IN RELAZIONE ALLE COLLABORAZIONI *SPORTIVE* O *AMMINISTRATIVO - GESTIONALI*

Obblighi dichiarativi per il Collaboratore che possiede **altri redditi personali**

ENTRO 7.500 euro		MOD. "UNICO" QUADRO RL (NO PER 730). IRPEF SOLO SUI ALTRI REDDITI PERSONALI
TRA 7.500 e 28.158,28 euro		MOD "UNICO" E 730 CON REDDITI PERSONALI + COMPENSI SPORTIVI. IRPEF SOLO SUI ALTRI REDDITI PERSONALI MA CON ALiquota RISULTANTE DALLA SOMMA DEI REDDITI (esclusi i 7.500)
OLTRE 28.158,28 euro		MOD "UNICO" DEI REDDITI PERSONALI + COMPENSI SPORTIVI. IRPEF SUL CUMULO TRA REDDITI PERSONALI E COMPENSI SPORTIVI ECCEDENTI I 7.500

5.6 ASPETTI PREVIDENZIALI

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 Tuir CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:

ESENZIONE da contributi previdenziali (per ex Enpals, INPS circ. 32/2001, 42/2003 e 9/2004) e assistenziali (INAIL: circ. 18.03.2044; note 02.05.2001 e 19.03.2003)

Riferimenti Normativi:

- ✓ Ministero del Lavoro D.M. 15.03.2005
- ✓ Circolari ENPALS n. 7 e 8 del 30.03.2006 e n. 18 del 09.11.2009:

Obbligo per:

- impiegati, operai, **istruttori** e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
- direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive;

Con caratteristiche:

- a) abitudine e prevalenza
- b) reddito percepito eccedente Euro 4.500,00 annuo

conseguente assoggettamento di tali soggetti dell'obbligo contributivo a favore ex'ENPALS a decorrere dal secondo trimestre 2005.
Circolari ENPALS n. 18 del 09.11.2009

...anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 - per la connotazione della nozione di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali. In linea con quanto precisato nell'ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica".

[così anche R.M. 17.5.2010 n. 38/E]

Lodi - 20 ottobre 2015

